

**ASL AT**  
**Via Conte Verde 125, 14100 ASTI**

**Appalto di forniture**

**Appalto**

**Servizio di fornitura prodotti alimentari  
dell'ASL AT dell'ASL AL**



**DOCUMENTO UNICO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI  
LUOGO DI LAVORO  
(ART 26, COMMA 1 LETT. B, D. LGS 81/08)

**MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL  
MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE**

(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/08)

**LUOGO DI ESECUZIONE:**

**Ospedale Cardinal Massaia di Asti  
C.so Dante 202**

## INDICE

<b>Anagrafica Azienda Committente e Impresa appaltatrice</b>	pag.	3
<b>1. Appalto di fornitura e servizi</b>		4
1.1 Descrizione oggetto dell'Appalto		4
1.2 Attività previste		4
1.3 Logistica dell'Appalto		4
1.4 Pronto Soccorso e numeri di emergenza		4
1.5 Videosorveglianza		4
<b>2. Note generali sulla normativa</b>		6
2.1 Considerazioni normative e generali		6
2.2 Tipologie di rapporto ricorrenti tra l'ASL AT e Ditte Appaltatrici		8
2.3 Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI		9
2.4 Appalti che comportano l'esecuzione di lavori/servizi (DURC)		10
2.5 Controllo dell'esecuzione dell'Appalto e sospensione dei lavori		10
2.6 Subappalto		10
Nota: la data certa del documento		10
<b>3. Misure generali e disposizioni per l'Impresa appaltatrice e per il suo personale</b>		11
3.1 Obblighi dell'Impresa Appaltatrice		11
3.2 Norme comportamentali per il Personale dell'Appaltatore		13
3.2.1 Norme generali di comportamento		13
3.2.2 Norme specifiche di comportamento		14
3.2.3 Regole comportamentali e rispetto dell'utenza		16
3.2.4 Altri doveri legati alle attività esterne/interne alle sedi della Committenza		16
<b>4. Rischi interferenziali indotti dalle attività delle Ditte Appaltatrici: procedure, obblighi e note</b>		16
4.1 Operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci		17
<b>5. Rischi specifici presenti nelle aree sanitarie della committenza</b>		18
<b>6. Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei costi</b>		18
6.1 Tipologia dei rischi da interferenza considerati		19
6.2 Metodologia specifica e criteri per la valutazione e l'individuazione e l'individuazione dei rischi da interferenza		19
6.3 Gestione dei rischi per interferenze e definizione delle misure conseguenti		23
6.4 Stima dei costi per la sicurezza		23
6.5 Verifica sulla congruità, perfezionamento e criticità del DUVRI		24
6.6 Lavoratori del RUP che sono preposti alla supervisione dei lavori svolti e al rispetto delle disposizioni impartite alla Ditta appaltatrice		24
6.7 Nominativo dell'incaricato della Ditta appaltatrice c/o l'ASL AT delegato a sovrintendere e coordinare i lavori		24
<b>Planimetrie:</b>		
<b>Planimetria generale Ospedale Cardinal Massaia</b>		25
<b>Planimetria area Cucine</b>		25
<b>Verbale di riunione di coordinamento della sicurezza e valutazione delle interferenze</b>		26
<b>Documento di sottoscrizione e approvazione del DUVRI</b>		27

**ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE E IMPRESA APPALTATRICE**

<b>COMMITTENTE</b>	ASL AT - Regione Piemonte - ASTI
CODICE FISCALE	01120620057
PARTITA IVA	01120620057
DATORE DI LAVORO	
SEDE LEGALE	Via Conte Verde 125 - Asti
RESPONSABILE S.P. e P.	Carlo BOSCA
MEDICO COMPETENTE	Dario SCHILLECI    Stefania STRAMBI
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Squadre di Emergenza - Medici e Infermieri
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	Raffaella BARISONE, Cinzia BROSIO Alessandro CORIO,, Elio GENEVRO, Ilenia SCAVINO Alberto VEILUVA, Daniele D'AMBROSIO, Nicola GIOTTA

<b>IMPRESA APPALTATRICE</b>	
RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	Via.....n° ..... CAP..... Tel..... FAX..... E.mail.....
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P. e P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	
ADDETTI ALLE EMERGENZE	
NUMERO MASSIMO ADDETTI previsti contemporaneamente nella nostra azienda	N°
TURNO DI LAVORO DELL'IMPRESA	

## 1. APPALTO DI FORNITURE

### 1.1 DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'Appalto indetta a livello aggregato di AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 5 ha per oggetto l'aggiudicazione del servizio di fornitura di prodotti alimentari (e di prodotti monouso) presso le dispense dei seguenti Ospedali:

- ASL AT: Ospedale Cardinal Massaia
- ASL AL: Ospedali di Acqui Terme, Ovada e Novi Ligure

Il servizio dovrà iniziare dalla data di stipula del contratto ed avrà validità di anni **uno** da predetta data. Sarà invece cura delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere procedere alla stipula dei relativi contratti di fornitura nonché compiere tutti i successivi atti inerenti le fasi di esecuzione e gestione della fornitura.

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali per quanto sopra esposto fanno riferimento alle attività previste presso l'ASL AT (Ospedale Cardinal Massaia).

### 1.2 ATTIVITA' PREVISTE

Le attività previste consistono nella fornitura delle derrate alimentari previste nel Capitolato secondo il calendario concordato e al relativo deposito presso la dispensa.

La Committenza si riserva inoltre la facoltà di concordare giorni e orari diversi rispetto quelli di primo accordo qualora dovessero mutare le proprie esigenze e necessità.

### 1.3 LOGISTICA DELL'APPALTO

- LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE: non previsti
- SPOGLIATOI: non previsti
- SERVIZI IGIENICI: è possibile usufruire dei servizi igienici adibiti al pubblico.
- LOCALE ADIBITO AL PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO: vista la tipologia di attività ogni tipo di infortunio degli operatori dell'Impresa Appaltatrice, potrà essere trattato presso il Pronto Soccorso operativi presso i Presidi Sanitari di Asti e di Nizza Monferrato.

### 1.4 PRONTO SOCCORSO E NUMERI DI EMERGENZA

In caso di infortunio ai propri collaboratori, l'evento sarà trattato presso la sede del Pronto Soccorso. attivando il numero di emergenza sanitaria:

Osp. Cardinal Massaia	Emergenza sanitaria Pronto Soccorso	5222	0141/485222
		5100	0141/485100
Emergenza Sanitaria			118
Polizia			113
Carabinieri			112
Vigili del Fuoco			115

### 1.5 VIDEOSORVEGLIANZA

Si informa che per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio alcune zone della Sede Ospedaliera, della sede

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 4 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	-------------------

amministrativa e della sede Ospedaliera Valle Belbo sono sottoposte a video sorveglianza nel rispetto della legge 196/03 sulla privacy.

## 2. NOTE GENERALI SULLA NORMATIVA

### 2.1 CONSIDERAZIONI NORMATIVE E GENERALI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, di seguito indicato DUVRI, si configura quale adempimento del Datore di Lavoro Committente derivante dall'obbligo previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'art. 1 del D. Lgs.n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come inoltre indicato nella successiva integrazione del D. Lgs. 106/2009.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 l'indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenziali non sono soggetti a ribasso d'asta e la loro mancata indicazione e quindi anche la conseguente assenza del presente documento determina la nullità del contratto.

Il presente documento che si configura come estensione della logica del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo VI del D.Lgs. 81/08) a tutti i settori di attività ha lo scopo di indicare i rischi, le misure di prevenzioni e gli eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte nell'azienda della Committenza da parte di Imprese/Ditte esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI sempre in ottemperanza dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08.

Il DUVRI riguarda quindi esclusivamente **i rischi residui dovuti alle interferenze** ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività presenti e il personale della Committenza, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale delle altre Ditte che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà i lavori e/o le forniture e/o il servizio.

*Nel caso in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenziali il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno della Stazione Appaltante (il documento sostituisce la precedente informativa presente all'art.7 D.Lgs. 626/94).*

*In questo caso, come specificato dalla Determinazione dell'AVCP n. 3/2008 del 5 marzo 2008, nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, son da considerarsi non rischiosi. Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione compilando, timbrando e sottoscrivendo il documento redatto.*

Il Committente attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) coadiuvato dal Responsabile Servizio Istruttore e dal Responsabile del Servizio Gestore sempre in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs.81/2008 nonché dalle strutture organizzative incaricate dell'ottemperanza agli adempimenti normativi oggetto del presente documento quali la SOC Servizi Tecnici per tutte le nuove realizzazioni come pure per gli interventi manutentivi sia su impianti e strutture sia su apparecchiature la SOC Servizi attività amministrative per la fornitura di beni e servizi e la Direzione Medica di Presidio per le attività cliniche provvede a:

### **A. VERIFICARE L'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE**

Prima dell'avvio dei lavori l'Azienda Committente attraverso il RUP, deve verificare l'idoneità tecnico professionale della Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi (secondo le modalità di cui al decreto ex art 6 comma 8 lettera g sul Sistema di Qualificazione) in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione mediante:

1- o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;

2- o acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

### **B. PREVEDERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA**

Il RUP ha l'obbligo di effettuare le opportune verifiche e fornire agli stessi soggetti coinvolti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il RUP deve quindi fornire la Valutazione dei Rischi da interferenza cui sono esposti i lavoratori delle aziende

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 5 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	-------------------

esterne attraverso l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

La Ditta appaltatrice dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività e/o dei lavori e/o dei servizi, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle sue specifiche attività inerenti l'appalto e presentare formalmente le eventuali proposte di integrazione al presente DUVRI per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei servizi e/o dei lavori ove ritiene di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

### **C. PROMUOVERE IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE**

*L'obbligo di cooperazione imposto al RUP, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'Appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun Datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.*

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente (RUP) e delle Aziende Appaltatrici dovranno pertanto cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Essi dovranno coordinare, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La cooperazione e di coordinamento è promossa dal Datore di Lavoro RUP innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

A tale proposito si definiscono le figure operative e responsabili a cui spetta attuare il coordinamento delle attività al fine di evitare le interferenze:

- **L'operatore incaricato della ditta esterna;** questo deve essere sempre riconoscibile mediante cartellino identificativo e deve attenersi alle istruzioni e disposizioni del Referente;
- **Il Referente interno dell'ASL AT:** ovvero l'addetto di una Struttura dell'ASL AT incaricato dal Responsabile a seguire una determinata attività che preveda la presenza di personale esterno. Per le attività di manutenzione, il Referente interno è sempre un addetto del Servizio Tecnico; per le forniture di beni e servizi, un addetto della SOC G Servizi Amministrativi Aziendali;
- **Il Responsabile della Struttura/Servizio/Reparto dell'ASL AT nella quale l'attività si svolge.** coincide, nella maggior parte dei casi, con quella del Dirigente o Preposto; ai soli fini del coordinamento delle attività del personale esterno, la funzione di Responsabile può, per quanto sopra, essere svolta anche da altre figure professionali, in quanto tale responsabilità si limita alla segnalazione al personale esterno della presenza di fattori di rischio che ciascun lavoratore è tenuto a conoscere.

Le attività di cooperazione e di coordinamento verranno esplicitate tra i soggetti sopra indicati attraverso:

- Riunione preventiva (obbligatoria prima dell'inizio dei lavori): nella quale, dopo l'esame del presente documento compresi possibili sopralluoghi, si conferma ed eventualmente si provvede ad una **revisione del documento** condiviso congiuntamente, verrà redatto l'apposito verbale (allegato). In tale riunione l'Appaltatore ha l'obbligo, se non ha ottemperato anticipatamente, di informare la Committenza sui rischi derivanti dall'attività da svolgere<sup>1</sup>.
- La predisposizione di regole e indicazioni, al momento della stesura e formulazione dell'appalto;
- Riunioni in corso d'opera, in caso di occorrenza; in particolare:
  - Prima dell'esecuzione di fasi di lavoro critiche e/o di attività che sono considerate interferenti con quelle della Committenza.

<sup>1</sup>Le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, devono presentare tempestivamente e formalmente (al Datore di lavoro e al RSPP) eventuali proposte di integrazione al DUVRI, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio delle attività, dovrà dichiarare all'ASL AT per iscritto di aver preso visione e di aver informato i propri lavoratori sul contenuto del presente documento.

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 6 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	-------------------

- Per valutare la qualità del servizio e/o per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza.
- Nel caso di interventi di manutenzione in cui non è nota a priori la natura degli interventi che vengono ordinati o che si rendessero necessari.
- Nel caso di comunicazioni per mutate situazioni di carattere tecnico, logistico e organizzativo dei luoghi di lavoro o dei piani di emergenza.
- Riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. infortuni, modifiche o cambiamenti in corso d'opera, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative etc)

Di tutte le riunioni deve essere sempre redatto un verbale che costituisce di fatto anche l'aggiornamento del presente documento.

Tale attività è fondamentale, preso atto che il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da **considerarsi "dinamico"** nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committenza prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato sia nel corso di aggiudicazione del contratto con i dati e le informazioni fornite dalla Ditta appaltante che nel corso di esecuzione del contratto nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività con la configurazione di nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RUP o su comunicazione e/o su richiesta preventiva dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate e alle conseguenti soluzioni individuate.

In caso di R.T.I. - A.T.I. il presente documento dovrà essere sottoscritto dall'impresa capogruppo (mandatario a cui spetta la rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto) alla quale è fatto obbligo di coordinare le altre imprese del raggruppamento, come da art. 37 commi 5 e 16 del D.lgs. 163/06.

Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.

Il presente documento viene **redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto allo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze**. Pertanto, esclude i rischi specifici propri dell'attività della ditta in appalto.

I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal RUP per la propria valutazione dei rischi. Tale documento allegato è parte integrante del contratto di appalto o di opera.

- E' pertanto necessario che il Datore di lavoro o il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le informazioni specifiche richieste nell'**ALLEGATO 1<sup>2</sup>** per la stesura definitiva del presente documento.
- La Ditta Appaltatrice deve altresì recepire quanto previsto dalla Committenza in merito agli obblighi e alle indicazioni generali come pure informare e istruire il proprio personale sulle norme di comportamento generiche, specifiche e verso l'utenza da adottare durante lo svolgimento delle attività inserite nel **CAPITOLO 3<sup>3</sup>**;
- Nel **CAPITOLO 4<sup>o</sup>** sono indicati i potenziali rischi individuati che le attività dell'Appaltatore può indurre all'interno delle sedi della Committenza (nello stesso capitolo sono indicate le modalità, gli obblighi e le eventuali procedure da osservare nell'ambito delle attività legate al contratto che l'Appaltatore deve svolgere);
- Il RUP fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito ai **rischi specifici presenti legati all'attività ospedaliera e delle sedi territoriali e alle misure generali di prevenzione, protezione** e controllo da adottare per ridurre i rischi sia generali che da interferenze generati durante lo svolgimento dell'attività nei luoghi oggetto dell'appalto. Tali informazioni sono riportate nel **CAPITOLO 5**;
- Nel **CAPITOLO 6<sup>o</sup>** vengono indicati preventivamente in maniera generale e non esaustiva i **rischi interferenti**, generati dallo svolgimento della specifica attività oggetto dell'appalto, i relativi provvedimenti necessari e la **stima dei costi per la sicurezza (il computo dei costi della sicurezza sono presenti nello specifico allegato)<sup>4</sup>**.

<sup>2</sup> Premesso che la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto è però altrettanto vero che la Stazione Appaltante deve conoscere il livello tecnologico della Ditta che dovrà eseguire i lavori, il servizio nonché le forniture. Non ha pertanto senso predisporre un DUVRI definitivo trattandosi di rischi da interferenza finché non sono noti l'Azienda che dovrà operare e i suoi rischi propri specifici. Per una procedura corretta e strettamente pertinente all'oggetto dell'Appalto le Ditte partecipanti devono fornire una redazione completa dell'Allegato 1

<sup>3</sup> Nello stesso capitolo non vengono considerati i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dai singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali è obbligo dell'Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Tuttavia si è ritenuto utile riportare nel presente documento anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a ditte appaltatrici. Queste indicazioni sono da intendersi esclusivamente quali suggerimenti non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività, rivolti ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

Dopo l'esame del presente documento si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla **revisione del documento** affinché le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell'inizio dei lavori.

#### Predisposizione dei documenti relativi alla sicurezza del lavoro da parte dell'Appaltatore/Lavoratore autonomo

Per ogni appalto è richiesta all'appaltatore di predisporre la documentazione di sicurezza che descriva l'oggetto dell'appalto, le fasi lavorative e i tempi previsti, le macchine o le attrezzature, i materiali, le maestranze impiegate e le tecniche lavorative utilizzate al fine di evidenziare le misure tecniche e organizzative da mettere in atto ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi dei propri lavoratori ma anche per la protezione di terzi, la cui presenza potrebbe determinare una interazione negativa con le attività svolte.

A cura del datore di lavoro appaltatore deve essere evidenziato il nominativo del dirigente o preposto referente locale per l'appalto.

Tale documentazione è elemento vincolante relativamente alle attività da svolgere, all'individuazione delle responsabilità ed all'assunzione degli impegni facenti capo alla tutela della salute di tutti gli operatori impegnati nell'esecuzione dei lavori.

## 2.2 TIPOLOGIE DI RAPPORTO RICORRENTI TRA L'ASL AT COMMITTENTE E DITTE APPALTATRICI

In generale si possono distinguere in:

- ditte esterne con presenza saltuaria di operatori
- ditte esterne con presenza continuativa di operatori
- ditte esterne per apertura di cantieri temporanei
- professionisti, sanitari o non

In tutti i casi sopraccitati e sempre contestualmente all'inizio del lavoro da svolgere, gli Operatori della ditta appaltatrice devono avvisare il Responsabile della Struttura dove si effettua l'intervento, direttamente o tramite il Referente, circa la presenza di operatori esterni e dell'attività da effettuare, anche per acquisire eventuali informazioni aggiuntive specifiche utili al corretto e sicuro svolgimento del lavoro assegnato.

### a. Ditte esterne con presenza saltuaria di propri operatori

Nel caso di aziende che svolgono la loro attività presso l'Istituto "una tantum":

- l'operatore si presenta in Istituto e richiede la presenza del Referente che lo ha contattato;
- il Referente, preliminarmente all'inizio dei lavori, effettua un sopralluogo congiunto nell'area di lavoro e illustra eventuali procedure o problematiche connesse alla sicurezza nell'area di interesse, nonché le procedure da osservare per eliminare i **rischi di interferenze** con operatori di altre ditte;
- durante l'esecuzione dei lavori il Referente, per quanto di competenza, verifica il rispetto delle norme di sicurezza generiche o specifiche in relazione alla loro applicabilità nel caso in oggetto;
- a conclusione dell'intervento viene eseguito un controllo congiunto per la **verifica del corretto ed esauritivo svolgimento dei lavori**, dell'avvenuto ripristino delle condizioni preesistenti e dell'assenza di elementi tali da costituire pericolo per operatori e degenti.

### b. Ditte esterne con presenza continuativa di propri operatori

Nel caso di ditte con presenza continuativa di proprio personale in servizio presso la struttura (es. impresa di pulizie, ristorazione, etc.) occorre riferirsi, oltre che al presente Documento, anche al capitolato di appalto, che include necessariamente la descrizione delle tipologie lavorative svolte.

Tra gli operatori dell'impresa appaltatrice è di norma individuato un "Coordinatore" responsabile del coordinamento con l'ASL AT Committente, ovvero con altre ditte appaltatrici **al fine di eliminare eventuali interferenze**.

I suddetti "Coordinatori", il cui nominativo va formalizzato alle Strutture e al Servizio di Prevenzione e Protezione, devono:

- verificare che tutti gli operatori di loro pertinenza indossino il cartellino di riconoscimento;

<sup>4</sup>Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.



- o fare riferimento, per le problematiche di salute e sicurezza al SPP;
- o per particolari lavori (es. modifiche strutturali o impiantistiche, etc.), a conclusione dell'intervento effettuato, congiuntamente ad un referente del Servizio Tecnico, un sopralluogo per la verifica del corretto ed esaustivo svolgimento dei lavori e del ripristino completo delle condizioni iniziali, ovvero che non siano stati introdotti elementi tali da costituire pericolo per lavoratori e degenti. Eventuali situazioni anomale riscontrate devono essere formalmente segnalate alle figure competenti (Direttore della Struttura, ST, SPP);
- o provvedere a stilare e consegnare alle Strutture di cui al paragrafo 1.1 eventuale documentazione degli interventi svolti.

### c. Cantieri Temporanei

Per lavori che comportano l'apertura di cantieri temporanei o mobili, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08, si fa riferimento a quanto previsto dal medesimo Decreto, compresi quindi lo studio preventivo degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione, a carico delle figure previste, ed il rispetto della stessa normativa in fase di esecuzione.

Il SPP deve essere tempestivamente informato in merito all'apertura di cantieri, al fine di poter provvedere alla valutazione di eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze"), con particolare riferimento alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività della struttura.

### d. Professionisti esterni sanitari o non operanti presso la struttura

Per il personale in generale esterno e impiegato in attività sanitarie si applicano le valutazioni del rischio e le procedure già in atto per il personale dell'ASL AT, fatte salve procedure particolari previste dalla eventuale ditta esterna fornitrice di tale personale.

La dimostrazione di funzionamento, la formazione del personale all'uso e l'assistenza manutentiva connessa alla fornitura di presidi e/o di apparecchiature, a parte i casi assimilabili a mera prestazione intellettuale, devono avvenire secondo le modalità stabilite dal Capitolato d'Appalto e dal presente documento.

## 2.3 CASI IN CUI NON E' NECESSARIO REDIGERE IL DUVRI

La Determinazione del 5 marzo 2008 (G.U. n.64 del 15/03/2008) emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza", e il successivo D.Lgs n 69 del 21/06/2013 forniscono indicazioni esaustive per i casi in cui non è prevista la redazione del DUVRI nel caso in cui l'appalto consista in:

1. **mere forniture, senza posa in opera, installazione e montaggio** (ad es. richieste di beni con consegna diretta in Magazzino, al Personale di Accoglienza o nella SOC/Servizio. destinatario), salvo i casi in cui siano necessarie attività e procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
2. servizi per i quali non è prevista l'**esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del RUP**;
3. nel caso di settori di attività a basso rischio infortunistico il RUP o DLC deve individuare un preposto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale; che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e sia pertanto in grado di intervenire efficacemente a scongiurare possibili rischi da interferenza e di gestire l'azione di cooperazione e coordinamento. In questi casi, verificando le due condizioni, è possibile superare la durata dei cinque giorni<sup>5</sup>
4. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini/giorni; sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico;
5. servizi di **natura intellettuale** (l'attività di formazione del personale, all'uso delle apparecchiature è da considerarsi di natura sostanzialmente intellettuale, e pertanto si ritiene non sussista, per la medesima attività, rischio da interferenze);
6. contratti per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 (TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC stesso e quindi in tale evenienza **non appare necessaria la redazione del DUVRI**. Sarà cura del Coordinatore per la progettazione coinvolgere nella predisposizione del PSC le Direzioni Aziendali, i Servizi interessati dai lavori. L'attuazione del PSC è garantita dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori oggetto dell'appalto.

Il SPP deve essere comunque tempestivamente informato in merito all'apertura di cantieri, al fine di poter provvedere alla valutazione di eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze"), con particolare riferimento

<sup>5</sup> Tale disposizione è in attesa di pubblicazione del Decreto applicativo previsto dall'art. 29 del Dlgs n. 81/08 e s.m.i.

alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività della struttura.

Anche per i casi di cui sopra indicati rimangono di competenza del Committente gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico professionale della Ditta e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Ditta è destinata ad operare.

## 2.4 APPALTI CHE COMPORTANO L'ESECUZIONE DI LAVORI / SERVIZI (DURC)<sup>6</sup>

In virtù di quanto previsto nella Legge di stabilità 2012 all'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. 445/2000 è stabilito che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore".

## 2.5 CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

I Dirigenti delle SOC aziendali per il tramite dei Preposti presenti nelle strutture interessate dagli Appalti affidati, verificheranno l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contenuti del "documento di valutazione dei rischi redatto ai fini del coordinamento negli Appalti di lavori e/o servizi, oltre che l'adempimento delle misure di prevenzione e protezione in ordine alla tutela dei lavoratori dipendenti, da parte del medesimo, dai rischi lavorativi derivanti dall'attività appaltata.

In caso di carenze, insufficienze e/o inosservanza accertate di norme in materia di sicurezza o nella organizzazione e gestione della sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei lavori, ovvero il RUP su indicazione del Servizio Gestore, potrà impartire opportune prescrizioni atte a rimuovere immediatamente le situazioni di pericolo.

Nel caso di inosservanza di quanto indicato o per gravi situazioni di pericolo riscontrate il RUP può ordinare la sospensione immediata dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

Per le sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il RUP non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore.

## 2.6 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto di tutto o parte di lavoro, salvo specifica autorizzazione del RUP. Se necessario ed autorizzato, l'Assuntore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla Ditta subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dalla Assuntore nel presente contratto. L'Assuntore è il solo responsabile del lavoro nei confronti del RUP ed in particolare avrà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Ditte subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi;
- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'appaltatore dovrà fornire al Committente o al suo delegato indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della Ditta/e in subappalto;
- l'elenco dei lavori affidati in subappalto;
- l'organigramma della/e Ditte che operano in subappalto

Sarà cura dell'appaltatore fornire al subappaltatore una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

## NOTA: LA DATA CERTA DEL DOCUMENTO

Nell'art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi" il comma 2, oltre a definire i contenuti minimi che il DUVRI

<sup>6</sup>Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

deve contenere, stabilisce che il documento redatto deve avere data certa. E pertanto a semplificazione delle precedenti disposizioni stabilisce che:

“il documento di cui all’art.17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di lavoro nonché, ai soli fini della data, dalla sottoscrizione del responsabile del Servizio di Prevenzioni e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del Medico competente, ove nominato”

### 3. MISURE GENERALI E DISPOSIZIONI PER L’IMPRESA E PER IL SUO PERSONALE

#### 3.1 OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice, preso atto del presente documento (DUVRI), dovrà sovrintendere al suo rispetto ed alla sua applicazione.

In particolare sono compiti del Datore di lavoro:

- Rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro, applicando le prescrizioni di legge e la buona tecnica;
- Fornire ogni elemento utile per l’integrazione e il miglioramento del presente documento e sottoscrivere lo stesso per accettazione prima della consegna dei lavori;
- Comunicare i contenuti del presente documento ai propri subappaltatori;
- Predisporre un’organizzazione sicura del lavoro;
- Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- Valutare i rischi interferenziali dopo aver esaminato le metodologie previste per l’esecuzione dei lavori;
- Adottare tutti gli idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell’ASL di Asti, il personale di altre Ditte, i pazienti, gli utenti e i visitatori;
- Vigilare sull’applicazione del DUVRI e fornire indicazioni per la sua integrazione (DUVRI dinamico);
- Rispettare **scrupolosamente** le procedure interne dell’ASL AT e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
- Segnalare alle competenti funzioni aziendali eventuali situazioni che possono arrecare danni a dipendenti o a terzi;
- Fornire al proprio personale le indicazioni atte ad assicurare il pieno rispetto delle regole di comportamento e di organizzazione che sono vigenti nell’ASL AT, nonché delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle singole attività eventualmente interferenti
- Fissare riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento con i lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa per l’analisi preventiva del rischio di interferenza;
- Individuare e fornire i necessari mezzi di protezione e prevenzione individuali(DPI)<sup>7</sup> e collettivi;
- Vigilare direttamente e/o a cura dei Dirigenti e/o dei Preposti sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte dei propri dipendenti come pure garantire la loro sostituzione nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento;
- Fornire al personale le apparecchiature installate/manutenute solo se in condizioni di sicurezza.
- Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- Informare e formare preventivamente, ai sensi del D.lgs. 81/08, il proprio personale e quello in subappalto incaricati alla esecuzione dei lavori, di cui all’appalto in oggetto:
  - a) Redigere il Piano operativo di Sicurezza attinente le proprie scelte e responsabilità nell’organizzazione

<sup>7</sup>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore allo scopo di tutelarlo e proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. non altrimenti evitabili con misure tecniche e ambientali. La materia è disciplinata, oltre che dal D. Lgs. 81/08, dalle norme contenute nel D. Lvo 475/92 (attuazione della Direttiva CEE 89/656/CEE). I DPI devono essere forniti dal datore di lavoro e devono essere di uso individuale, il datore di lavoro, inoltre, deve curare la loro manutenzione e la loro sostituzione quando necessario.

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di protezione collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza dell’ASL AT e devono essere opportunamente informati, formati.

Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della Ditta appaltatrice o da altri collaboratori sono di responsabilità della stessa Ditta che peraltro deve provvedere all’informazione, formazione, consegna, scelta ed addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione ai propri dipendenti.

- ed esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza sarà parte integrante del contratto d'Appalto;
- b) Predisporre l'opportuna cartellonistica di sicurezza;
  - c) sui rischi generici, specifici ed interferenziali presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolge l'attività appaltata sia per svolgere correttamente ed in sicurezza le specifiche attività, sia per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza
  - d) Sul rischio incendio e gestione delle emergenze secondo i criteri del DM 10/03/98 con i contenuti formativi di cui al Capitolo 5 e CD. (E' richiesto che il RSPP Appaltatore produca al RUP l'elenco aggiornato delle tematiche sviluppate nei corsi di formazione che ha realizzato nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro e copia attestato informazione/formazione/addestramento, in primis del Responsabile dei Lavori della ditta appaltante presso aree di lavoro dell'azienda ASL AT).
  - e) Il Datore di lavoro, inoltre, ai sensi art. 18 comma o) e art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08, consegna tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi, copia del DUVRI. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono ricevere chiarimenti sul documento e formulare proposte al riguardo come pure devono essere consultati in occasione di modifiche significative da apportare al documento.
- Il Datore di lavoro, inoltre, ai sensi art. 18 comma o) e art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08, consegna tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi, copia del DUVRI. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono ricevere chiarimenti sul documento e formulare proposte al riguardo come pure devono essere consultati in occasione di modifiche significative da apportare al documento.

Inoltre restano a carico dell'Appaltatore:

- La fornitura ai propri collaboratori di apparecchi telefonici, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (ricezione del segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali<sup>8</sup>
- Lo smaltimento, a sua cura e spese, dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività appaltate<sup>9</sup>.

➤ Nominativo degli addetti presenti per la Ditta Appaltatrice:

Il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice è tenuto, prima di iniziare i lavori, alla consegna al Responsabile Unico del Procedimento e/o al suo Preposto dell'elenco dettagliato contenente i dati del personale che opererà all'interno dell'Azienda del RUP con l'indicazione di:

Cognome e Nome,  
Qualifica/Mansione,  
Ditta, se dipendente o lavoratore autonomo.

Allegando, per ogni dipendente, la certificazione della **IDONEITA' LAVORATIVA** rilasciata da Medico Competente della ditta Appaltatrice.

L'Impresa aggiudicataria deve impegnarsi, a sue spese, affinché il personale adibito al servizio nelle aree sanitarie sia sottoposto agli accertamenti e alle vaccinazioni previste o raccomandate dalle Leggi vigenti.

➤ Nominativo addetto con compiti di supervisione e coordinamento c/o l'ASL AT

Nell'organico della Ditta dovrà essere indicata almeno una persona incaricata a sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con i referenti operativi del Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Tale persona sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con compiti di dirigente e/o preposto ai sensi del D.Lgs 81/08 nella logica della cooperazione e del coordinamento.

Nel caso di appalti di lavori, servizi, o forniture che possono interessare l'intera Azienda ( su più sedi), tale com-

<sup>8</sup> L'uso di apparecchiature radioricevitori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica del Committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie sede dell'appalto.

In particolare, dovrà essere fatta osservanza al divieto di utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile in tutti gli ambienti ospedalieri in cui esistano apparecchiature sensibili alle onde elettromagnetiche, compresi quelli limitrofi ad eventuali zone di lavoro (vedi Capitolo 5 al p.to 5.5.6 Compatibilità Elettromagnetica).

<sup>9</sup> Il materiale di scarto (compreso quello degli imballaggi) deve essere rimosso al termine della giornata lavorativa a carico della Ditta Appaltatrice. **Non sono ammessi accumuli di alcun genere.**

Sono poste a carico delle Ditte aggiudicatarie tutte le spese, oneri ed adempimenti relativi al ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dal D.Lgs. 22/97 nel testo vigente.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere effettuato rispettando quanto previsto dalle leggi e dai decreti vigenti e l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Committenza il documento di avvenuto smaltimento

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 12 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

pito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con lo stesso ruolo di dirigente e/o preposto.

NOTE: qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori delle ditte appaltatrici a rischi propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze.

➤ Controlli sanitari per alcool per lavori che comportano rischi per l'incolumità di terzi

Qualora i lavoratori svolgano mansioni a rischio per la salute e sicurezza propria o di terzi in caso di uso di alcool, di cui all'allegato 1 del provvedimento del 16.03. 2006, della Conferenza Permanente Stato Regioni, le Imprese esecutrici (affidatarie e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi dovranno fornire all'ASL dichiarazione attestante l'avvenuta sorveglianza sanitaria e la conseguente idoneità a svolgere l'attività oggetto dell'Appalto. La sorveglianza sanitaria dovrà verificare sia l'assenza di alcol (ai sensi dell'art. 15 della Legge 30.03.2001) sia l'assenza di alcol dipendenza (ai sensi dell'art. 41 comma 4 D.Lgs. 81/2008).

➤ Controlli sanitari per tossicodipendenza per i lavori che comportano rischi per l'incolumità di terzi

Qualora i lavoratori svolgano mansioni a rischio per la salute e sicurezza propria o di terzi in caso di uso di droghe, previste nell'elenco del provvedimento, della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 131 del 05.06.2003 in materia di assenza di tossicodipendenza), le imprese esecutrici (affidatarie e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi dovranno fornire all'ASL dichiarazione attestante l'avvenuta sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008)

➤ Infortuni e malattie professionali

Si richiede di avere a disposizione l'elenco aggiornato degli INFORTUNI e delle MALATTIE PROFESSIONALI occorsi ai dipendenti della Ditta appaltatrice negli ultimi 3 anni alla ditta esecutrice.

Per gli infortuni per contatto a rischio biologico, l'ASL AT oltre al primo certificato medico legale si rende disponibile ad effettuare i protocolli sanitari ( follow up ) SOLO per le ditte CONVENZIONATE.

**Di ogni infortunio o malattia professionale che verrà diagnosticata presso i nostri locali di lavoro, si richiede di averne segnalazione tempestiva al RUP che immediatamente informerà il S.P.P.**

**Segnalazione di incidenti senza danno e/o mancati infortuni:** L'impresa appaltatrice è tenuta ad inviare al Servizio Prevenzione e Protezione una comunicazione e/o un report semestrale di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso i locali oggetto dell'appalto.

➤ Cassetta di pronto soccorso – primo intervento

Secondo le tipologie di servizi che l'Appaltatore deve rendere sempre disponibile per i suoi collaboratori la propria CASSETTA di PRONTO SOCCORSO; nel caso di personale di presidio l'Impresa deve e può depositare per i suoi collaboratori nel/i locale/i che verranno installati nella realizzazione della struttura di cantiere o in quelli assegnati dal Responsabile Servizio Gestore.

### 3.2 NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il RUP, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Appaltatore dispone quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settore di attività della Committenza.

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda RUP deve pertanto attenersi alle norme comportamentali sotto elencate che la Committenza ritiene basilari per l'eliminazione dei rischi sia generali che da interferenza.

#### 3.2.1 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per il personale della Ditta appaltatrice:

- è vietato accedere in aree/locali ad accesso autorizzato se non con apposita autorizzazione, nella quale saranno indicate le misure di prevenzione e protezione;

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 13 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

- è vietato intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da terzi, su impianti e/o apparecchiature, fatta salva autorizzazione scritta;
- è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti o macchine;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione della Direzione Tecnica;
- è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa e per gli altri presenti nel luogo di lavoro;
- è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- è obbligatorio attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- è obbligatorio richiedere l'intervento del referente dell'ASL AT in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- è obbligatorio usare i mezzi/dispositivi di protezione individuali, compresi gli otoprotettori, ove espressamente previsto;
- è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- è vietato utilizzare, senza autorizzazione, i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza (e viceversa);
- è obbligatorio segnalare immediatamente al RUP eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

### 3.2.2 NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Il personale che opera all'interno delle sedi dell'ASL AT.

- deve, durante i lavori nei locali della committenza, essere individuabile nominativamente, mediante esposizione di apposito **tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, opportunamente esposta**, contenente le **generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**; (si ricorda che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo prima citato mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territoriale competente, da tenersi sul luogo di lavoro),
- tutti gli operatori delle Ditte esterne, i prestatori d'opera e gli altri operatori non dipendenti devono, durante la loro permanenza, fare uso dei dispositivi di protezione individuali definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi potranno essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso in ambienti particolari, questi saranno forniti a cura dell'Azienda;
- gli operatori delle Ditte, nel caso utilizzino servizi igienici dell'Azienda, devono garantire il rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia dei presidi presenti (dosatori, salviette, ecc.)
- deve rispettare le **modalità di accesso** alle zone oggetto di intervento, concordate con i Referenti Aziendali, indicati in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con le attività del personale dell'ASL e con quelle di eventuali Ditte terze presenti. L'accesso del personale della Ditta deve essere sempre comunicato al Servizio che gestisce tecnicamente l'appalto o al Dirigente Responsabile del Servizio presso il quale sarà svolta l'attività. Se l'attività è svolta da una squadra o da un gruppo di lavoratori, è necessario indicare il Preposto di riferimento;
- deve concordare le tempistiche (Es: giorni ed orari di accesso ai locali del RUP) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami previsti dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- deve preventivamente prendere visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni informandosi, presso i Responsabili/Preposti delle Strutture in cui andrà ad operare, dell'assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici;
- deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori;

- deve, prima dell'inizio dei lavori, disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal RUP ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- deve scaricare e stoccare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- deve mantenere costantemente i corridoi e le vie di fuga in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (pulitrici, macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei;
- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti; non sono permessi stoccaggi di prodotti e/o di attrezzature presso luoghi non identificati dal RUP se non autorizzati;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- deve, se previsto dal proprio Datore di lavoro, indossare indumenti di lavoro;
- deve, se necessario, ovvero nelle lavorazioni anche temporanee che producono rischio di caduta di oggetti dall'alto, scivolamenti, occupazioni di spazi, ecc., provvedere a delimitare/segnalare le aree di lavoro per disciplinare la circolazione delle persone (dipendenti, pazienti, pubblico) e comunque adottare tutte le misure di sicurezza adeguate ad evitare interferenze con concomitanti attività svolte nelle pertinenze dell'Azienda ASL AT.
- deve sempre recingere le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- non può usufruire di aree di stoccaggio dell'Azienda, se non diversamente specificato e concordato con l'Azienda stessa;
- per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della Committenza prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, dei pazienti e dei visitatori e non vada ad inficiare l'organizzazione dei singoli settori della Committenza. In caso di necessario fermo macchina/impianto, programmare l'intervento con i referenti tecnici e sanitari della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda ASL RUP.

*Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro occorre fare riferimento ai Dirigenti e ai Preposti di zona per segnalare i problemi riscontrati e **per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda RUP**. Chiedere al personale presente in loco.*

Inoltre si comunica che:

- è fatto **assoluto divieto di fumare** all'interno di qualsiasi ambiente ASL AT;
- è **vietato gettare** mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza
- è **vietato** a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Assuntore, presso l'Azienda, di **assumere alcool e qualsiasi altra droga** durante l'orario di lavoro pena l'allontanamento dal posto di lavoro;
- è **vietato** l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o termoconvettori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati dal Servizio Tecnico;
- nelle Unità Operative e, comunque, in quasi tutti gli ambienti è disponibile un telefono sia per l'emergenza sia per le comunicazioni aziendali (previo permesso del personale della RUP);
- in caso in cui si percepisce un potenziale pericolo è necessario avvertire immediatamente il Referente ove si svolge l'attività e/o gli operatori del centralino al numero interno 18 o gli addetti del Servizio Tecnico (o gli eventuali referenti della sede ove si opera);
- gli **estintori e gli idranti** sono evidenziati da **idonea segnaletica** e installati in numero e posizione adeguate;
- sono state istituite, nelle sedi ospedaliere, **squadre di gestione di emergenza** contro la lotta **all'incendio** inoltre è presente personale sanitario e tecnico adeguatamente formato per ambienti ad **elevato rischio di incendio**;
- nel caso in cui il personale rimanga chiuso all'interno degli ascensori occorre segnalare l'evento premendo il pulsante di allarme (apparecchio telefonico) e seguire le istruzioni che verranno trasmesse;

- all'interno dei locali dell'ASL AT le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente; essi **non devono essere mai ostruiti, neppure in via provvisoria**;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente;
- il personale tecnico dell'assuntore, se non di nazionalità italiana, deve essere, formato ed informato sulla segnaletica di sicurezza e di emergenza secondo la normativa italiana vigente.

Danni e cose e persone:

Nel caso in cui i lavoratori delle Ditte Appaltatrici esterni procurino danni a cose o persone durante l'orario di lavoro devono attenersi alle seguenti procedure:

- Informare tempestivamente il proprio Coordinatore di lavoro per la comunicazione ai Preposti dell'Azienda di quell'area lavorativa o il Responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori oggetto dell'Appalto;
- Informare chi svolge attività di coordinamento per il datore di lavoro committente (normalmente esercitato dal servizio di afferenza dell'appalto in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione).

### 3.2.3 REGOLE COMPORTAMENTALI E RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Ditte che operano all'interno delle sedi aziendali dalla Committenza è tenuto a seguire alcune regole basilari di comportamento e di rispetto nei confronti sia del personale dell'ASL che dell'utenza.

In particolare è bene attenersi a queste poche raccomandazioni:

- evitare nel modo più assoluto ogni diverbio e/o discussione;
- evitare di tenere comportamenti che facciano pensare ad atteggiamenti aggressivi;
- rivolgersi sempre, per qualsiasi richiesta/problema/necessità al personale dell'Azienda.

Un potenziale rischio di aggressione, anche fisica, da parte degli utenti nelle strutture sanitarie è un elemento che non può essere escluso a priori soprattutto se si deve operare in particolari Reparti o aree definibili a maggiore rischio (Psichiatria, DEA, Camere per i detenuti).

A fronte di questa evenienza si suggerisce di richiedere l'aiuto del personale presente.

Si segnala che presso il DEA del Cardinal Massaia, in orario diurno, è presente un presidio della Polizia di Stato.

### 3.2.4 ALTRI DOVERI LEGATI ALLE ATTIVITA' ESTERNE/INTERNE ALLE SEDI DELLA COMMITTENZA

Il personale addetto della Ditta Appaltatrice deve attenersi alle seguenti ulteriori regole di comportamento dettate dalla specifica attività atte a garantire una corretta ed efficace esecuzione dei servizi previsti.

- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche concordate con la Committenza;
- non assentarsi dalle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordati;
- attenersi a quanto previsto in termini di comportamento nell'Allegato di prevenzione de diffusione dell'Aspergilloso;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti norme in materia di privacy pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'autorità Giudiziaria,
- mantenere il segreto d'ufficio su informazioni, fatti o circostanze concernenti l'utenza, l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'autorità Giudiziaria;
- ottemperare a disposizioni di urgenza su richiesta della Direzione Sanitaria/ Medica del Presidio;
- non ricevere compensi o regalie.

## 4. RISCHI INTERFERENZIALI INDOTTI DALLE ATTIVITA' DELLE DITTE APPALTATRICI: MISURE DI PREVENZIONE, PROCEDURE, OBBLIGHI E NOTE

Di seguito vengono presi in considerazione i potenziali rischi interferenziali che possono essere introdotti dalle Ditte Appaltatrici all'interno delle sedi aziendali della Committenza per le attività richieste e oggetto di Appalto siano essi lavori e/o forniture e/o servizi. Per alcuni di questi rischi che le Ditte Appaltatrici possono introdurre all'interno dei locali della Committenza vengono indicati solo i più significativi e generali. In realtà dovranno essere completati e meglio specificati in virtù delle effettive attività legate agli Appalti di riferimento.

Per ogni potenziale rischio individuato vengono riportate le procedure da attuare e gli obblighi a cui le Ditte Appaltatrici è richiesto di rispettare. Nella stesura delle varie parti si è ritenuto utile riportare anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a ditte appaltatrici. Queste indicazioni sono

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 16 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------



da intendersi esclusivamente quali pro memoria e suggerimenti non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività, rivolti ai Datori di Lavoro delle Imprese appaltatrici o Lavoratori autonomi<sup>10</sup>.

Si tenga comunque presente che l'inevitabile presenza di un numero elevato di fattori di rischio, proprie di una struttura sanitaria, cioè di un contesto eterogeneo ove possono coesistere un alto numero di attività molto diverse tra loro, con le conseguenti problematiche di tutela della salute e di sicurezza degli operatori presenti, rende alquanto difficile stabilire criteri e procedure specifiche a priori per tutte le possibili varianti che si possono presentare a seconda delle attività che l'Appaltatore deve compiere nelle sedi della Committenza.

#### 4.1 OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

##### - CARICO/ SCARICO

- gli automezzi devono pervenire, secondo le varie sedi di consegna, nei luoghi indicati all'atto dell'aggiudicazione e secondo le informazioni del Referente aziendale;
- procedere nell'area a passo d'uomo seguendo la segnaletica;
- il mezzo deve impegnare le aree di carico/scarico merci solo quando non sono utilizzate da altri soggetti;
- prima di procedere allo scarico/carico verificare che il mezzo sia stato assicurato per evitare spostamenti in tempestivi (motore spento, freno a mano e marcia inserita);
- prima di movimentare i carichi verificare il buon posizionamento delle merci sui mezzi utilizzati per lo scarico al fine di evitare cadute e/o scivolamenti;
- l'attività di carico/scarico è eseguita dagli operatori ASL AT che utilizzeranno carrelli<sup>11</sup> e attrezzature di proprietà dell'ASL AT (solo per la sede ospedaliera Cardinal Massaia);
- se l'attività di carico/scarico è eseguita dall'Appaltatore questo deve movimentare il materiale con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose; il personale dell'Azienda ASL assumerà solo compiti di controllo a debita distanza di sicurezza;
- all'operatore dell'azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
- nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, devono possedere l'autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all'esterno dei presidi ospedalieri;
- è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'ASL, di salire sui mezzi della ditta appaltatrice.
- agli autisti è assolutamente vietato accedere all'interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.

##### - MOVIMENTAZIONE INTERNA

- la movimentazione interna dei materiali e/o apparecchiature ad opera degli operatori delle Ditte Appaltatrici deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti.<sup>12</sup>
- la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;
- il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli e/o sui traspallets<sup>13</sup> in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati e non, a dipendenti di altre ditte o a lavoratori autonomi;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi legati anche dalla natura e dallo stato di conservazione delle pavimentazioni;
- usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell'ASL, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;

<sup>10</sup>Si ricorda a questo proposito che le Ditte Appaltatrici devono presentare il proprio POS redatto per la specifiche attività legate all'Appalto.

<sup>11</sup>**Carrelli elevatori:** per la guida di carrelli elevatori l'operatore è tenuto:

- inizio lavoro, a controllare il regolare funzionamento del freno, dei comandi, dell'avvisatore acustico e delle luci
- fine lavoro, a parcheggiare il carrello nel luogo designato, appoggiare le forcole sul pavimento (questo anche quando il carrello è abbandonato momentaneamente), spegnere il motore, asportare la chiave e azionare il freno di stazionamento

<sup>12</sup>Si segnala a questo proposito che al piano -2 del Cardinal Massaia il transito attraverso i corridoi deve essere effettuato lungo percorsi definiti al fine di non intralciare i mezzi di trasporto automatizzato (AGV) in uso presso la sede ospedaliera

<sup>13</sup> I pallet utilizzati devono :

- essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza e tecniche;
- movimentati con carrello elevatore o transpallet
- essere commisurati alla portata del carico trasportato

- non lasciare mai materiale e/o oggetti che possano creare ostacoli nelle vie di transito;
- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;
- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;
- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità;
- l'uso degli impianti di sollevamento deve essere autorizzato dagli addetti della sicurezza interna, utilizzato rispettando le caratteristiche degli stessi e assicurare la stabilità dei carichi trasportati;
- se si devono trasportare macchinari o attrezzature pesanti (superiori a 250 Kg al m<sup>2</sup> compreso il mezzo di trasporto) è necessario chiedere preventivamente alla SOC Servizi Amministrativi aziendali la portata delle solette ed effettuare il trasporto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile (o suo delegato) di tale struttura.

Alcuni percorsi interni ed alcuni montacarichi possono essere adibiti ad un uso promiscuo (con altre Ditte, con utenti o visitatori): è fatto obbligo per gli operatori della struttura appaltatrice di utilizzare tutte le cautele e gli accorgimenti per non provocare danni a persone e cose e per mantenere la pulizia e l'igiene dell'ambiente.

## 5. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AREE SANITARIE DELLA COMMITTENZA

Tenuto conto delle forniture previste e di quanto l'Appaltatore deve eseguire presso la sede Ospedaliera e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera h del D.Lgs 81/08 il Committente fornisce alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici normalmente presenti e caratteristici delle strutture sanitarie la cui attività lavorativa è principalmente relativa alla diagnosi a cura delle malattie dei pazienti, nei luoghi di degenza e negli ambulatori nel CD che verrà consegnato all'atto della stipula del contratto.

## 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E STIMA DEI COSTI

Prima di procedere alla descrizione dei criteri utilizzati si ritiene opportuno riportare integralmente alcune definizioni concernenti gli elementi più importanti intorno ai quali si basa il concetto di "valutazione del rischio".

Secondo la norma UNI EN 292/1991 PARTE I si definiscono:

Pericolo	fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di incendio, di elettrocuzione, di esplosione, di cesoimento, etc...
Situazione pericolosa	qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli
Rischio	combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa

Secondo "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro" sono state date le seguenti definizioni di Pericolo e Rischio:

Pericolo	proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni
Rischio	probabilità che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione

In altre parole il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc) non legata a fattori esterni.

Il rischio, invece, è un concetto probabilistico; è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno; in altre parole occorre che sia possibile correlare il pericolo individuato con un danno per l'integrità fisica o la salute della persona, quindi, perché si possa parlare di rischio, deve sempre esistere una sorgente di peri-

colo e contemporaneamente una difesa che non consenta al pericolo di trasformarsi automaticamente in danno.

Dall'insieme di queste considerazioni scaturisce il concetto di valutazione dei rischi (UNI EN 292/1992) definita come:

valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza"

Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità per le valutazioni dei rischi perché legate da considerazioni soggettive e dall'esperienza di chi effettua la valutazione ma possono essere utili le indicazioni di norma (nella UE), che si basano sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro;
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro;
- esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro;
- osservazione del lavoro in corso di esecuzione;
- esame dei modelli di lavoro;
- esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro;
- esame dell'organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia.

Le osservazioni effettuate devono essere necessariamente e in seguito confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legislative
- norme e orientamenti pubblicati, diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi
- ricerca costante di soluzioni che evitino i rischi alla fonte
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è di meno;
- applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
- adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione
- cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione.

## 6.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

Si parla di **interferenza** ogni qualvolta si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti,

Considerati i rischi generali propri presenti nella sede ospedaliera della Committenza e quelli potenziali introdotti dalle attività e dalla presenza degli operatori della Ditta Appaltatrice il presente DUVRI è stato predisposto analizzando i seguenti RISCHI DA INTERFERENZE secondo le indicazioni presenti nella Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 3 del 5 marzo 2008:

- RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici per la presenza del personale dipendente del Committente (operatori sanitari, operatori tecnici, etc.);
- RISCHI derivanti dalla presenza di soggetti terzi presenti sul luogo di lavoro quali, ad esempio, gli utenti (degenti, pubblico esterno, ecc.) dei complessi edilizi all'interno dei quali si svolgono le attività
- RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse;
- RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal RUP e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

## 6.2 METODOLOGIA SPECIFICA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi per l'individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA e la successiva valutazione del loro potenziale li-

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 19 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

vello si compone essenzialmente di due fasi:

- A. la prima è l'individuazione di tutti i possibili PERICOLI, per ogni interferenza esaminata, che derivano dall'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice;
- B. la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee e quindi il loro potenziale rischio.

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa-quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e del danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori associato all'accadimento, cioè  $R = f(P, M)$ , tenendo conto dell'adeguatezza e dell'affidabilità delle misure di prevenzione esistenti e quelle messe in atto nello specifico, viene attribuito un livello di rischio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente, a cui consegue l'adozione di misure di prevenzione e protezione come da relative indicazioni, anch'esse in tabella.

Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

<b>Livello di Rischio</b>	<b>Criterio per la risposta in fase di Valutazione</b>	<b>Misure (*)</b>
<b>ASSENTE</b>	<i>Fattore di rischio assente o probabilità di accadimento nulla (assenza della possibilità di esposizione)</i>	<i>Non si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure (quelle presenti sono sufficienti)</i>
<b>MOLTO BASSO</b>	<i>Fattore di rischio sotto controllo e generalmente molto modesto sotto il profilo della probabilità di accadimento</i>	<i>L'adozione di ulteriori misure non è strettamente necessaria (quelle in corso sono sufficienti).</i>
<b>BASSO</b>	<i>Fattore di rischio non completamente sotto controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare;</i>	<i>Identificare misure di miglioramento e adeguamento tecniche e organizzative al fine di elevare il livello di prevenzione e sicurezza da programmare nel tempo non richiedendo un intervento immediato</i>
<b>MEDIO</b>	<i>Rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze; Rischio anche con elevata probabilità di accadimento di eventi modesti sotto il profilo del danno oppure con ridotta probabilità di accadimento ma discreta gravità delle conseguenze in termini di entità del danno.</i>	<i>Attuare misure correttive e/o migliorative di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio nel breve medio termine.</i>
<b>ALTO</b>	<i>Rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno.</i>	<i>Attuare misure correttive di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio nel breve tempo (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo del RUP).</i>
<b>ALTISSIMO</b>	<i>E' vietato operare. Rischio di eventi dannosi con gravi conseguenze in termini di entità del danno</i>	<i>Sono necessari interventi immediati e urgenti per garantire le necessarie misure di messa in sicurezza dell'area e/o gli interventi di miglioramento (le misure possono comprendere l'isolamento dell'area/macchina/attrezzatura.</i>

(\*): queste, secondo alcune modalità di definizione dei rischi, definiscono un "indice di priorità"  $I_p$  nell'attuazione delle priorità di intervento.

La determinazione di tale indice consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l'aspetto della sicurezza eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all'interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione.

A livello di rischio è necessario individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere e scegliere quella più appropriata tra le seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente:

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 20 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

## DEFINIZIONE DELLA SCALA DELLA MAGNITUDO DEL DANNO

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
Lieve/bassissima	1	L'Infortunio è definibile come rapidamente reversibile senza alcun trattamento. In genere si trattano di piccoli infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili. Un' impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed operano in condizioni di scarsa pericolosità.
Modesta/medio bassa	2	Infortunio con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso. Rientrano in questo campo gli infortuni e le patologie di carattere fisico e/o psicofisiche croniche con effetti reversibili. Un' impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed operano in condizioni di media pericolosità.
Grave/medio alta	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti irreversibili o di invalidità parziale e invalidante che richiede trattamenti medici Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva o ad utilizzare DPI.
Gravissima/elevata	4	Infortunio o episodio con effetti letali o di invalidità totale non reversibile Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare a predisporre misure particolari di protezione collettiva, e personali nei DPI da utilizzare.

E' necessario inoltre valutare le **PROBABILITA'** (o **FREQUENZE** nel caso si abbiano statistiche in merito) con cui il rischio può verificarsi (o che si sono verificati per le lavorazioni o attività similari) scegliendo quella più attinente tra quelle sotto indicate basandosi sulle valutazioni dei rischi individuati

## DEFINIZIONE DELLA SCALA DELLE PROBABILITA' O DELLE FREQUENZE

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
Improbabile / Bassissima	1	L'evento potrebbe in teoria accadere e potrebbe provocare un danno solo in concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili, probabilmente non accadrà mai. Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata e transennata dove opera una sola impresa o lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre quella in corso
Possibile / Medio bassa	2	L'evento potrebbe effettivamente accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli. Una sola Impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
Probabile / Medio alta	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere in correlazione al rischio anche se non automaticamente. Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
Molto probabile / Elevata	4	Esiste una sicura correlazione diretta con il rischio individuato e il verificarsi del danno ipotizzato Sono noti casi verificati si con danni in situazioni operative simili. Più Imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.

La valutazione finale dell'entità del rischio risulta dalla combinazione dei fattori esposti e dal conseguente utilizzo della seguente

## MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO $R = M \times P$

oppure, secondo quanto espresso precedentemente  $R = M \times P = Ip$

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Gravissima/elevata	MAGNITUDO	4	4	8	12	16
Grave/medio alta		3	3	6	9	12
Modesta/medio bassa		2	2	4	6	8
Lieve/bassissima		1	1	2	3	4
			1	2	3	4
			PROBABILITA'			
			Probabile/Bassissima	Possibile / Medio bassa	Grave/medio alta	Molto probabile/Elevata

Dalla combinazione dei due fattori (MAGNITUDO e PROBABILITA') si ricaverà nella MATRICE DI VALUTAZIONE, l'Entità del RISCHIO con la seguente gradualità:

<b>R=1</b> M. BASSO	<b>1&lt;R≤2</b> BASSO	<b>2&lt;R≤4</b> MEDIO/BASSO	<b>4&lt;R&lt; 9</b> MEDIO/ALTO	<b>R≥9</b> ALTO
------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Quando il livello di rischio supera il rischio accettabile preventivamente stabilito, si dovranno attuare misure per la riduzione di questo.

Tali misure potranno essere di riduzione della probabilità di accadimento (preventive) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive).

<b>R ≥ 9</b>	<b>RISCHIO NON ACCETTABILE</b>
<b>4 ≤ R &lt; 9</b>	<b>RISCHIO MEDIO / ALTO ACCETTABILE CON PRESCRIZIONI</b>
<b>2 &lt; R &lt; 4</b>	<b>RISCHIO MEDIO / BASSO</b>
<b>1 &lt; R ≤ 2</b>	<b>RISCHIO BASSO / ACCETTABILE</b>
<b>R = 1</b>	<b>RISCHIO IRRILEVANTE</b>

Comparazione valutazione del livello di rischio R e l'indice di priorità IP.

Valutazione (R)	Priorità (IP)
R ≥ 9	Alta
4 ≤ R < 9	medio-alta
2 < R < 4*	medio-bassa
1 < R ≤ 2	bassa
R = 1	Non considerabile

### 6.3 GESTIONE DEI RISCHI PER INTERFERENZE E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività da parte dell'Impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro dell'Impresa e successivamente tutte le attività che la Ditta Appaltatrice dovrà svolgere nell'ambito del contratto di Appalto devono essere concordate preventivamente con il RUP e/o i preposti incaricati. Di seguito vengono riportati i soli rischi interferenziali che si ritengono comuni per tutte le possibili attività previste nel contratto di Appalto.

\*Legenda: Alto = A; Medio = M, Basso = B, Molto basso = MB,

Interferenza	Rischi	I.R	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP	Misure di prevenzione a cura dell'Appaltatore
Operazioni di carico/scarico e spostamenti interni Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di scarico	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale	B/2	Tutte le aree di carico/scarico e percorsi interni	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare	La Ditta Appaltatrice per le norme di comportamento legate alle attività di trasporto e di scarico del materiale presso la nostra sede deve fare riferimento a quanto contenuto al punto 4.1 OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
Operazioni di carico/scarico e spostamenti interni Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di scarico	Presenza di personale ASL e/o utenza e/o Appaltatori terzi	B/2	Tutte le aree di carico/scarico e percorsi interni	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare	Le attività devono essere preventivamente concordate e programmate tra Appaltatore, Referente dell'appalto e/o Responsabile del Servizio interessato in modo da evitare contemporaneità indesiderabili o da inibire ad altri l'accesso all'area
Operazioni di carico/scarico e spostamenti interni Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di scarico	Attivazione dei piani di emergenza (incendio, allagamento, fumo, contaminazioni, ecc.)	B/2	Tutte le aree di carico/scarico e percorsi interni	L'Azienda dispone di procedure, squadra di primo intervento e piani di emergenza ed evacuazione per la gestione delle emergenze.	La Ditta Appaltatrice in relazione ai presenti rischi deve attenersi a quanto contenuto nello specifico opuscolo contenuto nel CD
Operazioni di carico/scarico e spostamenti interni Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di scarico	Rischi legati alla mancanza di conoscenza del piano di emergenza ed alla sua applicazione	M/3	Tutte le aree di carico/scarico e percorsi interni	L'Azienda ha informato la Ditta appaltatrice	La Ditta Appaltatrice informa il proprio personale in merito alle procedure a cui attenersi indicate nel CD.

### 6.4 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:

“nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono essere specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (...). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tale documento non comportano costi per la sicurezza.**

**COSTI AGGIUNTIVI:** qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori della ditta appaltatrice a rischi propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze.

art. 26 commi 3 e 5 D.lgs 81/08 s.m.i. Rev 1 28.08.2014 Validità documento fino al 28.08.2017	LCR	Impresa Appaltatrice	Responsabile Unico Procedimento	Pagina 23 di 27
---	-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

In via di principio, secondo la legislazione, sono da ritenersi esclusi dal novero dei presenti costi della sicurezza quelli afferenti l'esercizio della propria attività dell'Appaltatore e, come tali, da non indicare in contratto.

## 6.5 VERIFICA SULLA CONGRUITA', PERFEZIONAMENTO E CRITICITÀ DEL DUVRI

Il presente documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'Impresa aggiudicataria e il RUP e/o suo preposto dell'ASL AT<sup>14</sup>.

Nel contesto verrà esaminato il presente documento ed individuate le eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza.

Le misure aggiuntive come pure le variazioni verranno pertanto incluse, nel minor tempo tecnico possibile, in un ulteriore documento (DUVRI DINAMICO) al quale verrà data attuazione congiuntamente con il DUVRI STATICO e che a quest'ultimo verrà allegato.

Sarà cura dei soggetti coinvolti dare immediata comunicazione al **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)** -, che avviserà il SERVIZIO ISTRUTTORE ed il SERVIZIO GESTORE e i Servizi coinvolti, di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed effettuare le revisioni del caso.

**Il presente DOCUMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA sottoscritto e siglato in ogni pagina dai suoi estensori, VIENE PRESO IN CONSEGNA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.**

*Ai sensi del Codice dei contratti relativi e lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE il D.L. 163 del 12 aprile 2006 art. 118 subappalto, è fatto obbligo all'affidatario di comunicare-trasmettere tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti necessari alla verifica dell'idoneità tecnica professionale, tutti i sub-contatti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, quali sostanze vengono introdotte, quale personale occupato e tale personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento come da indicazioni dell'art. 26 D.Lgs.81/08.*

I Servizi Istruttore, Gestore e gli RSPD della Committenza e dell'Appaltatore, nel minor tempo tecnico possibile provvederanno ad integrare il presente documento, inserendo le eventuali nuove osservazioni e integrazioni.

## 6.6 LAVORATORI DEL RUP CHE SONO PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE DEI LAVORI SVOLTI E AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE ALLA DITTA APPALTATRICE

Il Responsabile Unico di Procedimento può effettuare qualsiasi controllo direttamente o tramite loro delegati individuati nelle seguenti persone/figure:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6.7 NOMINATIVO DELL'INCARICATO DELLA DITTA APPALTATRICE PRESENTE c/o l'ASL AT DELEGATO A SOVRINTENDERE E COORDINARE I LAVORI

-----

<sup>14</sup> L'Appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori/servizi, nella comunicazione dei rischi connessi alla propria attività, deve presentare tempestivamente e formalmente (al Datore di lavoro e al SPP) eventuali proposte di integrazione al presente DUVRI, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi e/o lavori, ove ritiene di poter garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Il presente DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. L'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.


In nessun caso le eventuali integrazioni e/o modifiche possono giustificare modifiche o adeguamenti al ribasso dei costi della sicurezza.



## PLANIMETRIA GENERALE OSPEDALE CARDINAL MASSAIA



## AREA CUCINE E DISPENSE



## VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

La **RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE** convocata dal Responsabile Unico del Procedimento ( di seguito indicato come RUP ) della Direzione Aziendale RUP presso gli uffici della S.O.C. Evoluzioni Attività Aziendali e Approvvigionamenti di via Conte Verde n°125 - 14100 a Asti inizia alle ore \_\_ de l \_\_/\_\_/\_\_

### Sono presenti per il RUP:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Carlo BOSCA - **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione** ASL AT.

NB: Saranno consulenti tecnici per questo appalto:

.....  
.....

### Sono presenti per conto della ditta APPALTATRICE:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## DICHIARANO

Di aver eseguito congiuntamente, in data odierna:

- un sopralluogo preventivo dei luoghi ove verranno installate le forniture e le necessarie attività
- una verifica della valutazione dei rischi per interferenze presenti nel DUVRI
- la Ditta conferma il ritiro del CD contenente:

Il Documento VDR ASL At

1\_VDR 2012generale

2\_VDR Cicli lavorativi 2012

3\_Manuale neoassunti 2011

4\_PEI 2012

5\_Emergenza Incendio 2012

6\_Regolamento fumo all.10\_05\_ok rel 2012

**QUANTO CONCORDATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI NEL PRESENTE DOCUMENTO**

**HA VALIDITÀ IMMEDIATA**

**A PARTIRE DALLA DATA DI PARTENZA DELLE OPERE e/o DELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL' APPALTO**

**VISTO, LETTO ED APPROVATO:**

<b>RUP</b>	Responsabile Unico del Procedimento		
	Responsabile del Servizio Istruttore		
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione	Carlo BOSCA	Tel : 335 8270510 e-mail: <a href="mailto:bosca@asl.at.it">bosca@asl.at.it</a>
	Responsabile del Servizio Gestione		
	Direttore tecnico e/o Preposto alla supervisione dei lavori		
<b>IMPRESA APPALTATRICE OPERE / SERVIZI</b>	Datore di lavoro o Dirigente delegato alla SICUREZZA		
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione		
	Direttore tecnico e/o Preposto alla conduzione e supervisione dei lavori		

Asti, li \_\_\_\_\_

NOTE: tale documento verrà trasmesso per conoscenza, in quanto cointeressati nella buona gestione dell'appalto a

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_